

3. RIFACIMENTI PARZIALI DEGLI IMPIANTI A BIOMASSE SOLIDE

3.1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento valgono le definizioni di seguito riportate.

3.1.1. Impianto a biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale

L'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide ammesso all'intervento di rifacimento parziale deve essere costituito almeno da:

- gruppi turbina alternatore, forni di combustione e generatori di vapore o, al posto di questi ultimi due, gassificatori;
- una o più linee per il trattamento dei fumi (generalmente costituite da depolveratori, da uno o più sistemi per la rimozione dei composti acidi e da sistemi di filtrazione).

La richiesta di rifacimento parziale può riguardare esclusivamente impianti alimentati da biomasse solide di potenza nominale media annua superiore ad 1 MW. Non sono ammessi all'intervento di rifacimento parziale gli impianti a biomassa solida costituita o ottenuta dalla parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.

3.1.2. Rifacimento parziale di un impianto a biomasse

L'intervento su un impianto termoelettrico esistente alimentato da biomasse solide è definito un rifacimento parziale quando si verificano almeno le seguenti condizioni:

- a) l'impianto sia entrato in esercizio da almeno otto anni, ovvero da almeno dodici anni qualora il medesimo impianto abbia ottenuto i certificati verdi di cui al titolo II del presente decreto;
- b) l'intervento comporti la sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi dell'impianto in conformità alle migliori tecniche disponibili al tempo del rifacimento parziale. Per determinare tali migliori tecniche disponibili si farà riferimento alla normativa europea di settore [2008/01/CE].

e) l'intervento comporti un costo specifico complessivo C_S non inferiore a 0,25 M€/MW (milioni di euro al MW); la definizione del costo specifico C_S è riportata al successivo punto 3.2.1


Si precisa inoltre che l'intervento di rifacimento parziale, ai fini del miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto nel suo complesso, può comprendere anche la realizzazione di altri specifici lavori di rinnovamento dell'impianto, di varia natura, di diversa entità e complessità, sui diversi componenti dell'impianto quali, ad esempio: i gruppi di generatori di vapore, i forni di combustione, i gruppi turbina alternatore, ecc.

L'attuazione di un intervento di rifacimento parziale non pregiudica la facoltà del produttore di effettuare successivamente un intervento di rifacimento totale dello stesso impianto alle condizioni di cui alla Parte III del presente decreto.

3.1.3. Potenza nominale media annua dell'impianto

E' la potenza definita all' articolo 2, comma 1, lettera t).

3.1.4. Producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale



La producibilità attesa dopo l'intervento di rifacimento parziale è la producibilità attesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) a seguito dell'intervento di rifacimento parziale espressa in MWh, valutata in base alle caratteristiche del progetto di rifacimento parziale e dei dati storici di produzione.

3.1.5. Costo del rifacimento parziale

Il costo complessivo del rifacimento parziale, espresso in Euro, rappresenta la somma di tutte le spese esclusivamente sostenute per la realizzazione delle opere previste nell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide.

In particolare il costo complessivo del rifacimento parziale dell'impianto è costituito dai costi sostenuti per l'intervento di sostituzione integrale con nuovi macchinari della linea trattamento fumi sommato a tutti gli altri costi eventualmente sostenuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali dello stesso.

3.1.6. Documentazione specifica da allegare alla domanda di riconoscimento di rifacimento parziale

Il costo complessivo dell'intervento di rifacimento parziale dell'impianto termoelettrico alimentato da biomasse solide deve essere adeguatamente documentato attraverso un'apposita relazione tecnica-economica firmata dal progettista delle opere e dal legale rappresentante del produttore che richiede il riconoscimento dell'intervento stesso. L'intervento di rifacimento deve essere completato o, nel caso di rifacimento di impianti già in esercizio alla data di presentazione della domanda di riconoscimento di impianto alimentato da fonti rinnovabili, essere stato completato entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

La relazione tecnica economica allegata alla domanda di riconoscimento deve riportare:


- la descrizione sintetica e l'elenco dei lavori previsti o effettuati, suddiviso per macro insiemi significativi di lavori e opere, riferiti alle parti funzionali dell'impianto stesso;
- il computo economico complessivo dei costi effettivamente sostenuti o preventivati nei casi di impianti non ancora in esercizio alla data di presentazione della domanda, connessi alla realizzazione dei macro insiemi di opere suddetti; in ogni caso prima del rilascio dei certificati verdi, deve essere indicato il costo effettivamente sostenuto; i costi esposti, qualora richiesto dal GSE, dovranno risultare da idonea documentazione contabile dei lavori effettuati;
- il programma temporale schematico, corrispondente alle macro attività lavorative, previsto o effettivamente realizzato, che riporti esplicitamente la data di inizio lavori e la data di fine lavori di rifacimento, corrispondente con la data di entrata in esercizio dell'impianto a seguito del rifacimento (data del primo parallelo con la rete a seguito dell'intervento);
- una corografia generale che illustri schematicamente l'intervento proposto.

3.2 ENERGIA ELETTRICA INCENTIVATA PER RIFACIMENTO PARZIALE DI IMPIANTI A BIOMASSE

3.2.1 Valutazione dell'energia elettrica incentivata per l'ottenimento dei certificati verdi

L'energia elettrica incentivata per i rifacimenti parziali degli impianti a biomasse solide, espressa in MWh, al generico anno i -esimo ($i=1, \dots, n$) dopo il rifacimento parziale dell'impianto è ricavabile dalla formula:

$$E_i = W \cdot E_{ai}$$



I simboli indicati hanno il seguente significato:

E_i è l'energia elettrica incentivata, del generico anno «i» dopo l'intervento di rifacimento parziale, avente diritto ai certificati verdi, espressa in MWh;

E_{ai} è la produzione annua netta ovvero la producibilità attesa, dopo l'intervento di rifacimento parziale nell'anno generico «i», espressa in MWh;

W è il coefficiente di graduazione variabile in funzione del costo specifico « C_S » dell'intervento di rifacimento parziale;

C_S è il costo specifico dell'intervento espresso in M€/MW (milioni di euro per MW) e si ottiene dividendo il costo totale dell'intervento sulla Potenza nominale delle turbine appartenenti all'impianto dopo il rifacimento (P_d).

3.2.2 Valore del coefficiente di calcolo W

W è una funzione del costo specifico dell'intervento C_S :

- W è una funzione variabile linearmente tra 0,8 per $C_S = 0,25$ M€/MW e 0,9 per $C_S = 1,8$ M€/MW
- W è una costante pari a 0,9 per valori di $C_S \geq 1,8$ M€/MW.

09A14372

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 ottobre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Noelia Fernández Rull, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; l'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Noelia Fernández Rull;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC, presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

